

COMUNE DI MADESIMO

PROVINCIA DI SONDRIO

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELLA

TASSA PER LO SMALTIMENTO

DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

INTERNI.

INDICE

Art. 1 Istituzione della tassapagina	1
Art. 2 Servizio di nettezza urbanapagina	1
Art. 3 Contenuto del regolamentopagina	1
Art. 4 Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassapagina	1
Art. 5 Esclusioni dalla tassapagina	1
Art. 6 Commisurazione della tassapagina	2
Art. 7 Applicazione della tassa in funzione dello		

svolgimento del serviziopagina 3
Art. 8 Parti comuni del condominio.....	pagina 3
Art. 9 Classi di contribuenzapagina 4
Art. 10 Riduzionipagina 5
Art. 11 Tassa giornaliera di smaltimento.....	pagina 5
Art. 12 Denuncepagina 5
Art. 13 Decorrenza della tassapagina 6
Art. 14 Mezzi di controllopagina 7
Art. 15 Sanzionipagina 7
Art. 16 Accertamento, riscossione e contenziosopagina 7
Art. 17 Entrata in vigorepagina 7

Art. 1 Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Art. 2 Servizio di nettezza urbana

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento approvato con deliberazione G.M. N° 23 del 28.02.1984, come successivamente modificato, in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa.

Art. 3 Contenuto del regolamento

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Art. 4 Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.

2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

3. Per gli edifici in cui è regolarmente costituito il condominio, lo stesso è soggetto passivo della tassa; in tale ipotesi l'amministratore del condominio ha l'obbligo di effettuare le denunce (cumulative per tutto il condominio) di cui all'art. 70 del D. Lgs. 507/1993 e di cui all'art. 12 del presente Regolamento.

Art. 5 Esclusioni dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2. Presentano tali caratteristiche:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a m. 1,90 nel quale non sia possibile la permanenza;

c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;

d) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);

e) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e da verbale di accertamento da parte del responsabile comunale.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

5. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

ATTIVITA' _____
DETASSAZIONE %

Falegnamerie _____
50%

Autocarrozzerie _____
20%

Autofficine per riparazione veicoli _____ 20%

Autofficine di elettrauto _____ 20%

Distributori di carburante _____ 20%

Lavanderie _____
20%

Verniciatura _____
20%

Centrali energia elettrica e pompaggio metano _____ 20%

Ristoranti, rosticcerie, pasticcerie e simili _____ 20%

Art. 6 Commisurazione della tassa

1. La tassa a norma del 1 comma dell'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Art. 7 Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori più vicini, in tale zona la tassa è dovuta:

a) in misura pari al 40% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 500 mt di percorrenza (non in linea d'aria) su strada carrabile;

b) in misura pari al 30% della tariffa se la suddetta distanza supera 500 mt. e fino a 1000 mt di percorrenza (non in linea d'aria) su strada carrabile;

c) in misura pari al 20% della tariffa per distanze superiori ai 1000 mt di percorrenza (non in linea d'aria) su strada carrabile.

3. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Comune. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti

sulla tassa.

4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori o dei punti di raccolta, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto con le stesse riduzioni previste al comma 2 del presente articolo, in relazione alla distanza dal punto di raccolta più vicino ove la raccolta abbia luogo con regolarità.

5. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini la protratta impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

6. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati è limitato con apposita delibera alla stagione estiva, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio, fermo restando quanto previsto al comma 2.

Art. 8 Parti comuni del condominio

1. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti. Non sono da considerare quelle indicate nell'art. 5, comma 2, punto c).

2. Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 507/1993, aumenta la superficie di ciascun condominio di una quota, secondo il presente prospetto:

aumento del 10 % agli alloggi siti in edifici sino a 10 condomini

aumento del 6% agli alloggi siti in edifici sino a 20 condomini

aumento del 2% agli alloggi siti in edifici oltre i 20 condomini

Art. 9 Classi di contribuenza

1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, da deliberarsi, nei termini temporali stabiliti dall'art. 79 comma 2 del Decreto Legislativo stesso, continua ad applicarsi la seguente classificazione delle categorie tassabili previste dal precedente regolamento:

(*)CLASSE	PARAMETRO
1	100
(vigenti)	
1	Abitazioni, residences

	affittacamere	
2	Uffici pubblici, professionali, banche, gabinetti medici	124,69
3	Esercizi commerciali, farmacie distributori di carburante	124,69
4	Stabilimenti industriali e simili, teatri e cinematografi, sale da ballo, discoteche, sale da gioco	139,70
5	Alberghi, pensioni, locande, ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, bar, gelaterie, istituti di educazione, collegi, convitti, case di cura private, laboratori e magazzini artigianali, autorimesse e boxes privati, impianti sportivi, campeggi, rimesse da roulottes	58,41
6	Ospedali pubblici ed altri istituti di ricovero aventi scopo di assistenza	25,22

Art. 10 Riduzioni

1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite.
2. Sono computate nel limite del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa.

Art. 11 Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 20%.
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento

della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/1993.

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.

6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art. 12 Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.

3. La denuncia deve contenere:

a) l'indicazione del codice fiscale;

b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;

c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;

d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;

e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;

f) la provenienza;

g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

4. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Art. 13 Decorrenza della tassa

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa

commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Art. 14 Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.

Art. 15 Sanzioni

1. Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma, dello stesso art. 76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila, si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla legge 689/1981.

Art. 16 Accertamento, riscossione e contenzioso

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D.Lgs. 507/1993.

2. Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è disciplinato alla stregua dell'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 e successive modificazioni.

Art. 17 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da

parte del Comitato Regionale di Controllo (o il decorrere senza rilievi dei termini di legge per tale controllo) e la sua ripubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

2. Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili (ad intervenuta esecutività della presente deliberazione) con l'eccezione di quelle previste in attuazione degli artt. 63 commi 2, 3 e 4, 64 comma 2, secondo periodo, e 66 comma 1 e 2 del D.Lgs. 507/93, che hanno decorrenza dal 1 gennaio 1996.

3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti ed in particolare il previgente regolamento approvato con deliberazione G.M. N° 88 del 27.07.1983, esecutiva il 20.10.1983 al n. 13318/92.

Art. 18 – Assimilazione in via transitoria di rifiuti non pericolosi ai rifiuti urbani

(INSERITO CON DELIBERA C.C. N. 45 DEL 25/5/1998)

Fino alla data in cui sarà data definitiva attuazione alle disposizioni di cui agli artt. 18, comma 2, lettera d), e 21, comma 2, lettera g), della legge 5.2.1997, n. 22, i seguenti rifiuti speciali non pericolosi, sono assimilati ai rifiuti urbani agli effetti del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, come segue:

A) assimilazione per qualità dei rifiuti sotto elencati:

1 – imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili), esclusi quelli terziari;

2 – contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);

3 – sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;

4 – frammenti e manufatti di vimini e di sughero;

5 – paglia e prodotti di paglia;

6 – ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;

7 – feltri e tessuti non tessuti;

8 – rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;

9 – moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;

10 – manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;

11 – scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;

12 – scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);

13 – residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;

14 – accessori per l'informatica.

B) assimilazione per quantità:

I rifiuti sopra elencati e quelli suscettibili di essere compresi per similarità nel detto elenco, sono considerati assimilati fino ad una produzione annua complessiva pari a kg. 10 per ogni metro quadrato di superficie imponibile dell'insediamento produttivo del rifiuto, ovvero a 1 mc/mq.